

**Comunità della Val di Non**  
**Via C. A. Pilati n. 17 – 38023 – CLES - TN**

**CONVENZIONE DI TESORERIA**

L'anno duemilaventi, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Sede della Comunità della Val di Non in Cles, via C. A. Pilati n. 17

**TRA**

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, Commissario della Comunità nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Comunità in via C. A. Pilati n. 17 a Cles, il quale interviene ed agisce nell’esercizio delle funzioni di Presidente ed in rappresentanza dell’ente – codice fiscale 92019340220 e partita IVA 02170450221

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

il quale interviene ed agisce in rappresentanza di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Presidente.

In conformità alla determinazione del Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ relativa all’aggiudicazione del servizio di tesoreria della Comunità della Val di Non a far data dal 01 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2025,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La Comunità della Val di Non, di seguito denominata semplicemente "Comunità", come sopra rappresentata, affida a \_\_\_\_\_, di seguito denominato semplicemente "Tesoriere", che a mezzo del suo \_\_\_\_\_ accetta, il servizio di tesoreria della Comunità. Al Tesoriere viene affidato il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare: la riscossione delle

entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori e tutti gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

#### **Art. 2 - REGOLAMENTAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione è disciplinato dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. (artt. dal n. 209 al n. 226), la cui applicazione agli enti locali della provincia di Trento è stata disposta con L.P. 09.12.2015 n. 18 e ss.mm. Si applicano inoltre l'art. 203 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino –Alto Adige, approvato con l.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché lo statuto ed i regolamenti della Comunità.

Il servizio di tesoreria si intende, altresì, regolato dalle norme contenute nel “capitolato per la concessione del servizio di tesoreria della Comunità della Val di Non”, a cui espressamente si rinvia, approvato con deliberazione del Commissario della Comunità n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, esecutiva ai termini di legge, qui allegato sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, e dalle condizioni di cui all’offerta di data \_\_\_\_\_ (assunta al protocollo della Comunità in data \_\_\_\_ sub n. \_\_\_\_\_) qui allegata sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale, allegati “A” e “B”, rispettivamente, che le parti dichiarano di perfettamente conoscere ed approvare.

Il Tesoriere è responsabile dell’adempimento degli obblighi che discendono dalla presente convenzione, da leggi e da regolamenti.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, il Tesoriere viene nominato quale responsabile del trattamento. A tal fine il Tesoriere è obbligato a tenere a disposizione della Comunità l’elenco aggiornato dei propri incaricati al trattamento dei dati relativi al servizio di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il servizio di tesoreria è gestito dal Tesoriere senza diritto ad alcun compenso dovendosi intendere affidato ed accettato a condizioni di gratuità. Il Tesoriere non potrà applicare commissioni e spese bancarie ai debitori della Comunità per la riscossione di entrate

effettuate per cassa sul conto di tesoreria. Analogamente non potranno essere applicate commissioni e spese bancarie ai beneficiari di pagamenti effettuati da parte della Comunità. Compete al Tesoriere il rimborso delle spese per bolli, imposte e tassi gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico della Comunità per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi, nonché – se previsti – gli oneri per la gestione del servizio di riscossione delle entrate denominato SDD (Sepa Direct Debit).

Il rimborso è effettuato dalla Comunità verso presentazione da parte del Tesoriere dell’elenco dimostrativo.

#### **ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ha la durata di cinque anni a decorrere dal 01 gennaio 2021 ed ha scadenza quindi il 31 dicembre 2025.

In conformità a quanto previsto dall’art. 23 del capitolato speciale d’appalto, alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata al Tesoriere in carica, senza ricorso alla gara, d’intesa fra le parti, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.

Peraltro qualora in seguito a modifiche normative la Comunità abbia a cambiare il proprio assetto istituzionale, la stessa potrà risolvere la convenzione senza onere alcuno.

Dopo la scadenza della convenzione originaria o rinnovata, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare la gestione dei servizi di tesoreria alle medesime condizioni stabilite nella convenzione originaria, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e comunque per un periodo massimo di mesi dodici.

#### **ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Tesoriere si impegna a rispettare le norme di cui all’allegato capitolato per la concessione del servizio di tesoreria.

Il Tesoriere e la Comunità si impegnano ad applicare le condizioni di tesoreria previste nell'offerta presentata.

#### **ART. 6 – SOVRINTENDENZA, VIGILANZA E SANZIONI**

La Comunità, attraverso il responsabile del servizio finanziario, sovrintende al servizio di tesoreria e al movimento dei fondi di cassa e dei valori in deposito. Sarà sua cura accertare che siano rispettati i termini relativi ai pagamenti e che siano accelerate le operazioni di riscossione delle entrate della Comunità. Lo stesso provvede anche al riscontro dell'esatta applicazione delle valute sulle riscossioni e sui pagamenti da parte del Tesoriere.

In caso di contestazione nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione, le eventuali controversie saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, a norma degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, composto da un rappresentante per ciascuna parte e da un presidente scelto d'intesa tra i due rappresentanti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

La Comunità si riserva la facoltà di risolvere la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria prima della scadenza, in caso di gravi inadempienze degli obblighi derivanti al Tesoriere dalla convenzione stessa, dal capitolato e da disposizioni di legge o regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **ART. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Qualora nuove disposizioni normative modifichino il regime di tesoreria con effetti sui rapporti disciplinati dalla presente convenzione e dal capitolato, le parti possono richiedere l'adeguamento degli stessi.

La Comunità si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione qualora, nel corso della concessione, venga a cessare per la stessa l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto. In tal caso non spetta al Tesoriere alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.

La Comunità si riserva altresì la facoltà di risolvere la convenzione prima della scadenza in caso di gravi inadempienze da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa, dal capitolato e da disposizioni di legge e regolamento e degli altri attivi aventi in genere valore normativo nell’esercizio del servizio di tesoreria, fatto salvo il risarcimento del danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In ogni caso la Comunità si riserva la facoltà di risolvere di diritto la convenzione, conformemente a quanto previsto dall’art. 1456 del codice civile, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
- frode, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività nonché violazioni in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- inosservanza ripetuta, constatata e contestata delle norme di conduzione del servizio di tesoreria ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per la Comunità, o vi sia stato grave inadempimento della banca stessa nell’espletamento dei servizi in parola.

La risoluzione della convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto della Comunità al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento del Tesoriere.

#### **ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE**

Essendo il servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per danni causati a terzi o alla Comunità, nonché di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto della Comunità e per tutte le altre operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

#### **ART. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Si informa che il regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196/2003 hanno ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti dal servizio segreteria, organizzazione ed affari generali e dal servizio finanziario esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, con sede a Cles, via C. A. Pilati n. 17 (e-mail [info@comunitavaldinon.tn.it](mailto:info@comunitavaldinon.tn.it) sito internet [www.comunitavaldinon.tn.it](http://www.comunitavaldinon.tn.it)).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)).

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica.

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: per gli adempimenti correlati alla stipulazione della presente convenzione, alla gestione del rapporto contrattuale e per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione del medesimo e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente

e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Modalità del trattamento.

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all’Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAIL, alla CCIAA, all’Agenzia del Lavoro (o Uffici Provinciali del Lavoro), agli uffici del Casellario Giudiziale, al Commissariato del Governo; i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara e dal Responsabile del procedimento di esecuzione della Convenzione, oltre che, se diversi dai precedenti, dagli incaricati all’uopo nominati.

In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale e al Broker della Comunità nonché alla compagnia assicuratrice di riferimento.

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati sono oggetto di trasferimento all’estero (la pubblicazione su internet equivale a diffusione all’estero).

I dati possono essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati del servizio segreteria, organizzazione e affari generali e dal servizio finanziario.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la Comunità possa l’espletare le proprie funzioni istituzionali e/o erogare il servizio.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione della presente convenzione il valore di presa visione della presente informativa sul trattamento e la comunicazione dei dati.

Per quanto riguarda la concreta attuazione della convenzione, si rimanda alla specifica nomina a responsabile del trattamento che verrà effettuata dalla Comunità.

#### **ART. 11 – ANTICORRUZIONE**

Il Tesoriere, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Tesoriere nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Tesoriere, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi del codice di comportamento della Comunità ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento stesso.

Il Tesoriere dichiara che la Comunità gli ha trasmesso, ai sensi del codice di comportamento sopra richiamato, copia del codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Lo stesso si impegna a trasmettere copia del codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La Comunità, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni / giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della convenzione, fatto saldo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Tesoriere si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### **ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione, il Tesoriere è tenuto a costituire, prima della sottoscrizione della presente convenzione, una cauzione definitiva, nella forma della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, in carta legale o resa legale, nella misura fissa di € \_\_\_\_\_.=.

Non saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza della convenzione, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l’accertamento dell’inesistenza di pendenze relative agli obblighi della convenzione.

### **ART. 13 - REGISTRAZIONE E SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Tesoriere.

### **ART. 14 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non disposto dalla presente convenzione, si richiama il capitolato, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono, tempo per tempo, le norme e le disposizioni regolamentari in materia di ordinamento contabile degli enti locali, lo statuto ed i Regolamenti della Comunità nonché le disposizioni emanate dai Ministeri competenti.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di corrispondenza.

### **ART. 15 – DOMICILIO**

Per ogni effetto le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia la competenza è del Foro di Trento.

Letta, accettata e sottoscritta.

Comunità della Val di Non

Il Tesoriere

IL COMMISSARIO

\_\_\_\_\_